

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.II. PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ESTINTORI E CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO PER LA SEDE DEL GAL
CUP: E39I25001850002
CPV 35111300-8

PREMESSA

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari (d'ora innanzi "GAL Sulcis") intende procedere, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto a un unico operatore economico della fornitura di una cassetta di primo soccorso e di estintori, comprensiva di installazione e manutenzione quinquennale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2008, al D.M. 388/2003 e al D.M. 2 settembre 2021 in materia di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura, trasporto, consegna, installazione e manutenzione periodica quinquennale dei seguenti presidi sanitari e antincendio per la sede del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, sita in via P. di Piemonte n. 190 – Giba:

- n. 1 estintore CO₂ da 5 kg – classe di incendio 113B;
- n. 2 estintori a polvere da 6 kg – classi di incendio 34A 233B;
- n. 3 piantane porta estintore complete di cartellonistica di segnalazione conforme al D.Lgs. 81/2008;
- n. 1 cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente;
- servizio di installazione;
- servizio di manutenzione semestrale con revisione programmata per la durata di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli estintori dovranno:

- essere conformi alla normativa UNI EN 3;
- essere marcati CE;
- essere completi di cartellino di manutenzione;
- essere corredati da dichiarazione di conformità;
- essere nuovi di fabbrica.

La manutenzione dovrà essere eseguita nel rispetto della norma **UNI 9994-1** e della normativa vigente in materia di prevenzione incendi. Le cassette di primo soccorso dovranno essere conformi al D.M. 388/2003. L'importo di aggiudicazione deve considerarsi remunerativo di tutte le attività, le azioni e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

L'installazione comprende:

- montaggio delle piantane;
- posizionamento degli estintori secondo normativa vigente;
- installazione della segnaletica;
- verifica della stabilità e corretta collocazione.

Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze (pari a € 0,00), in quanto le attività non comportano rischi interferenziali.

Il servizio di manutenzione comprende:

- controllo semestrale;
- aggiornamento cartellino di manutenzione;
- verifica pressione e stato di conservazione;
- eventuale segnalazione di anomalie.

La durata del servizio è stabilita in 5 anni decorrenti dalla data di installazione.

ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento è fissata in cinque (5) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna anticipata in via d'urgenza, senza possibilità di rinnovo tacito.

La durata comprende:

- fornitura iniziale;
- manutenzione ordinaria quinquennale.

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecutore si impegna a:

- realizzare le forniture oggetto del presente affidamento secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- Tutti i servizi dovranno avere gli standard richiesti di certificazione nel rispetto di quanto previsto nella richiesta di preventivo e nel presente capitolato tecnico;

ARTICOLO 5 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo dell'affidamento è pari a: **€ 709,00 oltre IVA di legge**, se dovuta.

L'importo è da intendersi onnicomprensivo di:

- fornitura;
- trasporto;
- installazione;
- manutenzione e revisione programmata quinquennale;
- ogni altro onere necessario alla corretta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'importo comprende anche i costi della manodopera stimati in € 65,00. Il costo della manodopera per l'installazione di n. 3 estintori con piantana è determinato sulla base di n. 2,25 ore di lavoro, calcolate applicando un costo orario medio di € 27,00, desunto dalle tabelle ministeriali vigenti del Ministero del Lavoro relative al CCNL Metalmeccanici Artigianato, comprensivo degli oneri contributivi e assicurativi. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di fornitura con posa in opera di modesta entità da eseguirsi in assenza di rischi interferenziali con il personale della Stazione Appaltante.

La base d'asta è stata formulata sulla base di indagine di mercato che ha permesso di stimare che il costo attraverso un confronto tra preventivi.

ARTICOLO 6 MODALITA' DI STIPULA

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI ESECUZIONE

La consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula. La manutenzione ordinaria sarà eseguita con periodicità prevista dalla normativa tecnica vigente. Al termine di ogni intervento manutentivo dovrà essere rilasciato apposito verbale.

ARTICOLO 8 SICUREZZA

L'esecuzione dovrà avvenire nel rispetto:

- del D.Lgs. 81/2008;
- delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono previsti rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

ARTICOLO 9 PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle prestazioni, anche se non specificatamente richiamate, descritte nel presente capitolato, ivi comprese le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l'appaltatore non

potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica SENZA SPLIT PAYMENT (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72), emessa con cadenza annuale posticipata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni richieste. **La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP.** Nello specifico:

- a) Il RUP/DEC accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali;
- b) il RUP/DEC adotta lo stato di avanzamento del servizio, contestualmente all'esito positivo dell'accertamento dei presupposti previsti nel contratto;
- c) il R.U.P. emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento del servizio o, per la rata di saldo, dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre sette giorni dalla data della loro adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11 del Codice.
- d) L'esecutore dovrà emettere un documento con valore fiscale o altro documento riconosciuto ai fini di legge, intestato a al Gal;
- e) Il pagamento da parte del Gal, così come sopra menzionato, avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione dello stato di avanzamento del servizio o dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (per la rata di saldo).

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al Gal.

La ditta affidataria dovrà emettere in seguito al pagamento, apposite liberatorie firmate digitalmente secondo il modello che verrà fornito dal GAL.

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del conto dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Gal si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dalla richiesta di offerta e dal presente capitolato speciale, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Gal.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il Gal si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il Gal potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Durante tutta la vigenza del presente appalto, la ditta è obbligata nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita eventualmente sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendosi i relativi oneri.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta della stazione appaltante, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, il Gal ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro nonché di assumere ogni azione ritenuta opportuna in merito.

La ditta si obbliga, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'operatore economico affidatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio. L'affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del Gal, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Gal da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ARTICOLO 13 ONERI E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale

inizio attività ove previsto.

- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Gal non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Gal ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ARTICOLO 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023

ARTICOLO 15 MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rinvia. Non sono ammessi rinnovi taciti.

ARTICOLO 16 VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'APPALTO

Il responsabile unico del progetto del Gal controlla l'esecuzione del contratto.

Il Gal procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 comma 5 del D.Lgs 36/2023, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il Gal si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il Gal.

ARTICOLO 17 PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nei documenti contrattuali, nella relazione tecnica presentata dall'operatore economico, ed in ottemperanza agli ordini di servizio del Gal, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate

- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di contestazione – per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1% dell'importo di aggiudicazione.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità dell'affidatario, tale da ingenerare un aggravio a carico del Gal, potrà essere applicata una penale a carico dell'operatore economico, pari all'1% del valore dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo

Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP/DEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, il Gal ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile ovvero dal deposito cauzionale. Il Gal, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In aggiunta all'applicazione della penalità di cui al presente articolo, il Gal potrà comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando alla Ditta appaltatrice il relativo costo.

In ragione della gravità dell'inadempimento il Gal avrà il diritto di disporre, oltre alle predette penali, la risoluzione del contratto. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA.

ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il Gal si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
- b. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c. per mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- d. qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ordine di servizio di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- e. in occasione della violazione di quattro ordini di servizio, anche non consecutivi, disposti dal RUP/Direttore dell'esecuzione;
- f. nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio;

- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- h. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
- i. In caso di subappalto abusivo o non autorizzato;
- j. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Gal, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Gal, al verificarsi dei presupposti di legge, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il Gal potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo anche nel caso l'inadempimento risulti da reclami presentati al Gal da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

ARTICOLO 19 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

ARTICOLO 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.Lgs.n. 36/2023 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 21 PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni dell'art 124 D.Lgs.n. 36/2023 in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

ARTICOLO 22 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 23 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, valutata la natura della prestazione, l'importo contenuto dell'affidamento e il limitato rischio di inadempimento, ritiene di non richiedere la costituzione della garanzia definitiva.

ARTICOLO 24 FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra il Gal e l'impresa esecutrice in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate contestazioni per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, è escluso l'Arbitrato.

ARTICOLO 25 PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al Gal (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

La Direttrice

(Dott.ssa Nicoletta Piras)